

Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta n. 126 del 26 marzo 2019:

Disposizioni per garantire una buona vita fino all'ultimo e l'accesso alle cure
palliative nella regione Marche

Art. 1
(Finalità)

L'articolo enuncia le finalità del provvedimento.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2
(Destinatari)

L'articolo definisce i beneficiari del provvedimento.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3
(Compiti della Regione)

L'articolo stabilisce le modalità con cui la Regione prevede di perseguire le finalità di cui all'articolo 1.

Effetti finanziari: gli interventi indicati alle lettere a), b) c) ed h), non comportano maggiori oneri in quanto ad essi si può far fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali già presenti nel settore. Gli altri interventi vengono realizzati nei limiti delle risorse assegnate per il finanziamento dei LEA .

Art. 4
(Rete regionale per le cure palliative)

L'articolo individua le modalità organizzative per l'attuazione della norma, i soggetti istituzionali e gli strumenti per garantire l'applicazione della norma.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale; ad essa si dà attuazione mediante le risorse finanziarie, umane e strumentali già assegnate per il finanziamento dei LEA.

Art. 5

(Rete regionale per le cure palliative pediatriche)

L'articolo individua le modalità organizzative per l'attuazione della norma, i soggetti istituzionali e gli strumenti per garantire l'applicazione della norma.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale; ad essa si dà attuazione mediante le risorse finanziarie, umane e strumentali già assegnate per il finanziamento dei LEA.

Art. 6

(Organizzazioni di volontariato)

L'articolo prevede il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Coordinamento regionale per le cure palliative)

L'articolo istituisce il Coordinamento regionale e ne individua le competenze.

Effetti finanziari: la disposizione comporta oneri per l'attuazione della lettera c) del comma 1 che sono coperti nell'ambito delle risorse assegnate per il finanziamento dei LEA. Le restanti competenze sono svolte con le risorse organizzative, umane e finanziarie già presenti nell'ARS e nella struttura regionale. La partecipazione al Coordinamento non comporta oneri in quanto è prevista la partecipazione gratuita.

Art. 8

(Centro di bioetica regionale per la prassi assistenziale)

L'articolo istituisce il Centro di bioetica presso l'Ars.

Invarianza: le attività sono svolte con le risorse organizzative, umane e finanziarie già presenti nell'ARS, nella struttura regionale e nelle altre organizzazioni coinvolte ASUR, INRCA, Azienda ospedaliera. La partecipazione ai lavori del Centro non comporta oneri in quanto ne è prevista la partecipazione gratuita.

Art. 9

(Clausola valutativa)

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

A decorrere dall'anno 2019 il finanziamento del provvedimento è assicurato nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti del servizio sanitario regionale per la garanzia dei LEA ed è iscritto nella Missione 13, Programma 01, del bilancio di previsione 2019/2021.